Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 857.

Reclutamento dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 1133, che approva la parte II, del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri Reali sono, di massima, aperti tutto l'anno e vengono periodicamente disposti dal Comando generale dell'Arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico.

Art. 2.

Sono consentiti:

a) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva;

b) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni, dei giovani che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età e che, essendo stati riformati o dichiarati rivedibili nel concorso alla leva o in rassegna, ritengano di aver acquistata la necessaria idoneità fisica;

c) gli arruolamenti volontari con la ferma di tre anni per divenire carabinieri effettivi dei giovani che siano stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi;

d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari per la sola ferma di leva di diciotto mesi, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri Reali debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età;

b) essere celibi o vedovi senza prole;

c) possedere come titolo minimo di studio la licenza elementare (quinta classe);

d) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione, secondo i criteri stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

e) essere di statura non inferiore a metri 1,65 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a piedi e di metri 1,68 per aspiranti all'arruolamento nell'Arma a cavallo;

f) avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

g) avere costituzione fisica robusta, ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi, oppure malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Art. 4.

Le domande di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri Reali compilate in carta da bollo devono essere inoltrate ai Comandi di legione corredate dai documenti che verranno indicati nei bandi di arruolamento.

Tali domande devono contenere le generalità complete, il luogo di residenza e la dichiarazione di assumere una delle ferme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Le domande degli aspiranti carabinieri ausiliari con il vincolo di 18 mesi debbono altresì contenere l'esplicita rinuncia a qualsiasi eventuale titolo per poter aspirare a qualsiasi forma di congedo anticipato.

Allo scopo di accertare il reale grado d'istruzione dei giovani che chiedono di arruolarsi, questi saranno sottoposti ad esperimento scritto ed orale di cultura in genere dai comandanti di legione, i quali elimineranno coloro che non diano affidamento di poter frequentare con esito favorevole il corso.

Art. 5.

All'atto dell'arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali ai militari verrà corrisposto, oltre al trattamento economico previsto dalla tabella in vigore, un premio d'ingaggio nella misura rispettiva di lire 3000 per coloro che contraggono la ferma di tre anni e di lire 1500 per coloro che assumono il vincolo di servizio di 18 mesi.

Inoltre, coloro che si vincolino dopo la ferma a tre successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di lire 3000, ad una seconda di lire 5000 e ad una terza di lire 5000 che verranno pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 6.

Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso della durata di nove mesi presso la legione allievi dell'Arma.

Art. 7.

Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali:

a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi e della Regia aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purchè:

non abbiano superato il 28° anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole;

abbiano una statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e di metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso, come titolo minimo di studio, della licenza elementare (quinta classe) e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al rispettivo titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'art. 4 ultimo capoverso del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente art. 3;

b) i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 30° anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo *a*).

Art. 8.

I riammessi provenienti dai carabinieri Reali debbono vincolarsi a ferma triennale e sono riammessi col proprio grado. I provenienti da altre armi o dalla Regia aeronautica, contraggono la ferma triennale e debbono rinunciare al grado posseduto nell'arma di provenienza e sono nominati carabinieri effettivi solo dopo aver compiuto con esito favorevole apposito corso della durata di quattro mesi presso la legione allievi dell'Arma.

Ai militari in congedo di altre armi e della Regia aeronautica che contraggono la ferma triennale spetta il premio di arruolamento previsto dall'art. 5 del presente decreto, però il premio stesso non è cumulabile

con quello eventualmente percepito nei corpi cui appartennero.

Le riammissioni nell'Arma vengono comunque disposte, ravvisandone la necessità, dal Comando generale dell'Arma nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici.

Art. 9.

I sottufficiali e militari di truppa riammessi, che già appartennero all'Arma dei carabinieri Reali, se vi compirono la ferma di tre anni, ovvero la prima o la seconda rafferma triennale, possono, dopo un anno dalla riammissione in servizio, se giudicati meritevoli, essere ammessi a commutare il resto della ferma triennale contratta ai sensi dell'articolo precedente, nella 1ª, 2ª o 3ª rafferma triennale, a seconda del servizio compiuto nell'Arma anteriormente alla riammissione in servizio.

Valgono per il premio di arruolamento le norme di cui al precedente articolo.

Art. 10.

I sottufficiali e militari di truppa provenienti da altre armi o dalla Regia aeronautica, possono, dopo un anno dalla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, se giudicati meritevoli, e sempre quando abbiano trascorso almeno tre anni di servizio cumulativo alle armi, essere ammessi alla prima rafferma triennale, rimanendo prosciolti dalla ferma triennale, contratta ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, tenendo presente per il premio di arruolamento quanto disposto dal detto articolo.

Art. 11.

Le domande di riammissione in servizio devono essere redatte in carta da bollo e indirizzate al Comando della locale legione carabinieri Reali.

A tali domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale nella cui giurisdizione è nato il richiedente;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il richiedente ha domicilio o dai capi dei comuni in cui ha dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimato dal prefetto della provincia;

d) atto notorio di stato libero fatto davanti il sindaco sulla dichiarazione di tre persone bene informate e degne di fede da cui consti che l'arruolando non sia ammogliato nè vedovo con prole.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di sessanta giorni a quella in cui vengono prodotti.

Art. 12.

Tanto negli arruolamenti quanto nelle riammissioni, la metà dei posti disponibili in organico sarà riservata ad aspiranti da ammettersi secondo la seguente graduatoria preferenziale purchè riuniscano rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 3 e 7:

1) combattenti della Libertà;

2) orfani di guerra o equiparati;

3) figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare, di marina, aeronautica e civile;

4) figli di militari dell'Arma;

5) reduci di guerra.

Qualora i candidati che abbiano i titoli preferenziali di cui al precedente comma non siano in numero sufficiente per raggiungere l'aliquota dei posti loro assegnata, le eventuali vacanze saranno ricoperte dagli altri aspiranti non in possesso dei suddetti titoli preferenziali.

A parità di titolo preferenziale o a parità di merito per coloro che non siano in possesso dei titoli di cui al primo comma, sarà data la precedenza nel reclutamento al più anziano di età.

Art. 13.

Tutte le precedenti disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 858.

Corresponsione di premi ai produttori di bietole della campagna 1943.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste « Prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43 », pubblicato nel supplemento n 69 del 25 marzo 1943, dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

Ritenuta la necessità di corrispondere ai coltivatori di bietole delle provincie di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Campania e della Calabria, per l'annata 1943, il premio previsto dal provvedimento sopra citato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai coltivatori di bietole della campagna 1943 delle provincie di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Campania e della Calabria un premio nella misura di L. 39,21 per ogni quintale di bietole prodotte e consegnate agli zuccherifici del Mezzogiorno nella campagna saccarifera 1943-44.

Art. 2.

Gli zuccherifici che abbiano ritirato bietole dai produttori di cui all'articolo precedente nella campagna saccarifera 1943-44, sono tenuti a corrispondere ai predetti un sovraprezzo di L. 10,79 per ogni quintale di bietole ritirato.

Art. 3.

Il pagamento dei premi è fatto ai bieticoltori per il tramite della Associazione nazionale bieticoltori, con sede in Roma, alla quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce i fondi, relativamente alla quota a carico dello Stato, mediante ordini di accreditamento, anche oltre i limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Di tali accreditamenti l'Associazione nazionale bieticoltori rende conto a norma di legge.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno fissate le normo per la corresponsione ai bieticoltori del sovraprezzo, indicato nell'art. 2 a carico degli zuccherifici.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorrano, le norme dirette ad accertare i quantitativi di bietole prodotte ed avviate agli zuccherifici per i quali gli interessati possono aspirare alla concessione del premio e del sovraprezzo, previsti nel presente decreto e quelle per la loro concessione e liquidazione.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per la concessione dei premi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 8.

Trasferimento dei professori universitari per l'anno accademico 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e sue successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A parziale deroga dell'art. 93, ultimo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, i trasferimenti dei professori universitari per l'anno accademico 1945-46 potranno essere disposti con decorrenza posteriore al primo dicembre 1945 ma non posteriore al 28 febbraio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1946
Atti del Governo registro n. 8. foglio n. 67 — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina dei commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata;

Decreta

Art. 1.

A decorrere dal 16 gennaio 1946, il signor Gibaldi Antonio Vincenzo fu Francesco, è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Monte Ecnomo » di Licata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera degli operai aumentata del 50 per cento.

Roma, addì 4 gennaio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(252)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1946.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Gela.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1944, n. 4/B, relativo al passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Gela;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, il signor Terrana Emanuele fu Emanuele, è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Gela e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del cinquanta per cento.

Roma, addì 15 gennaio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(253)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.
Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita Khasana in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Khasana in liquidazione, con sede in Milano, via San Vittore n. 47 (prodotti di bellezza e cosmetici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato

Decreta:

La Società in accomandita Khasana in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Salono Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Avviso alle Amministrazioni comunali riguardante l'imposta sull'entrata sulle forniture per il razionamento dei consumi (stampati, carta, cancelleria e mobili).

S'informa che, con recente risoluzione, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ha ritenuto, agli effetti dell'applicazione delle norme che regolano l'imposta sull'entrata, che tutte le forniture (stampati carta, cancelleria e mobili) fatte da ditte ai Comuni del Regno per il servizio del razionamento dei consumi, si intendono fatte direttamente allo Stato, in quanto lo Stato provvede al pagamento.

In conseguenza di quanto sopra l'imposta sull'entrata farà carico alle ditte fornitrici.

Si avvertono pertanto i Comuni che, per le forniture che verranno effettuate a decorrere dal 1° marzo 1946, le relative fatture dovranno essere rilasciate dalle ditte fornitrici nel modo seguente:

Al comune di . . . . *per conto del Provveditorato generale dello Stato.*

Qualora per le forniture fatte dopo la predetta data Comuni, in sede di pagamento, corrispondessero alle ditte anche l'imposta sull'entrata, *questa non sarà ad essi rimborsata*, e qualora l'imposta non venisse corrisposta dalle ditte, nelle forme di uso, *sarà trattenuta al momento della emissione del mandato di pagamento alle ditte o di rimborso ai Comuni*, da parte del Provveditorato generale dello Stato.

(251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39160 — Data 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spallone Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10510 — Data 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Ben venuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 mod. *A* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Notte Bene detto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 mod. *A* — Data 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Borgognone Tomaso fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. *A* — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. *A* — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponnetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie *I*, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Manganaro Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % serie *I*, al portatore 2 — Capitale: L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Saputelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. *A* — Data 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 262,50.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei cambi e dei titoli del 30 gennaio 1946 N. 25

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322 60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	101,475
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	87,025
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 33 del 4 dicembre 1945 riguardante il prezzo dei manufatti di canapa.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 33 del 4 dicembre 1945, ha comunicato i seguenti prezzi per i manufatti di canapa, nelle Provincie centro-meridionali.

FILATI

C.S. = canapa superiore — C.N. = canapa normale — S.C.S. = stoppa canapa superiore — S.C.N. = stoppa canapa normale — S.C. 3ª = stoppa canapa 3ª.

Prezzi al chilo — aspa lunga — pacchi normali.

1. — *Filati di canapa a umido.*

Titolo	C. S.	C. N	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
3	246 —	237,75	201 —	187,50	174 —
4	252,75	243,75	207,75	19[illegible],50	179,25
5	261 —	249 —	216 —	201 —	186 —
6	267,75	254,25	223,50	207,75	192 —
7	273,75	261 —	228,75	216 —	203,25
8	282 —	267,75	237,75	219,75	206,60
9	288 —	273,75	246 —	228 —	210 —
10	3[illegible]0 —	285,75	252,75	234,75	216,75
12	318 —	303,75	267,75	249 —	230,25
14	336,75	321,75	282 —	264 —	246 —
16	357,75	339,75	300 —	282 —	—
18	381 —	363 —	321,75	303,75	—
20	407,25	389,25	342,75	324 —	—
22	426,95	409,50	357 —	—	—
25	462 —	444,75	386,25	—	—

2. — *Filati di canapa a secco.*

Titolo	C. S.	C. N.	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
3	264 —	255 —	219 —	205,50	192 —
4	270 —	262,50	225,75	210,75	195,75
5	279,75	267,75	234 —	219 —	204 —
6	285,75	272,25	24[illegible],40	225,75	210 —
7	297,75	282 —	25[illegible],25	236,25	221,25
8	303,75	288 —	261 —	243 —	225 —
9	309 —	297,75	267,75	249 —	—
10	321,75	306 —	282 —	264 —	—
12	339,75	324 —	300 —	—	—

3. — *Refi di canapa ad umido.*

Titolo	C. S.	C. N.	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
3	288,75	282,25	243 —	228 —	213 —
4	298,50	288 —	250,50	234,75	228 —
5	319,50	305,25	271,50	255 —	238,50
7	325,50	310,50	278,25	264,75	251,25
8	333,75	319,50	287,25	268,50	249,75
10	357 —	341,25	306,75	288 —	269,25
12	379,50	36[illegible],75	327 —	308,25	289,50
14	404,25	390,75	248,75	328,50	308,25
16	426,75	409,50	367,50	348,75	330 —
18	459 —	440,25	396 —	377,25	358,50
20	485,25	466,50	417,65	398,25	378,75
22	516 —	496,50	441 —	—	—
25	552,75	534 —	471,75	—	—

4. — *Refi di canapa a secco.*

Titolo	C. S.	C. N.	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
3	308,25	300 —	261 —	246,75	232,50
4	325,50	315 —	278,25	263,25	248,25
6	338,25	323,25	289,50	274,50	259,50
7	349,50	334,50	302,25	286,50	270,75
8	357 —	340,50	310,50	292,50	274,50
10	379,50	363 —	338,25	319,50	—
12	402,75	386,25	360,75	—	—

5. — *Filati di canapa a secco per corderia*
(Gillspinning Aspa lunga e rocche superiori a 2 kg).

Titolo	C. S.	C. N.	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
1/3	184,60	182 —	134,55	126,10	117,65
1/2	185,90	183,30	135,85	127,40	118,95
3/4	190,45	187,85	140,40	133,25	126,10
1	198,25	195 —	148,20	139,10	130 —
1 1/2	204,75	202,15	151,45	144,30	137,15
2	212,55	209,30	159,25	150,80	142,35
2 1/2	219,70	217,10	168,35	159,25	150,15

Per le marche speciali superiori alla canapa superiore, è consentito l'aumento del 5 %.

6. — *Spago per mietitrici.*

Cardato 0,68	L.	178,50
Lungo tiglio 0,80	»	206,50

7 — *Spago di canapa per calzolaio*
(in gomitoli da gr. 50 e in pacchi incartati di 10 gomitoli).

Titolo metrico 4	L.	369 —
5	»	384 —
6	»	405 —
7	»	431,25
8	»	471,75

8. — *Refe per calzaturifici meccanici da tre a sedici capi*
(in gomitoli da gr. 500 senza nodi).

Titolo grezzo	L.	600
Titolo colorato	»	705

9. — *Spaghi lucidi di canapa*
(a due e più capi).

Titolo	Gomitoli da gr	C. S.	C. N.	S. C. S.	S. C. N.	S. C. 3ª
3/4	500	231,10	228,35	178,55	171,05	163,55
1	500	240,65	237,25	188,10	178,55	169 —
1 1/2	500	248,35	245,65	192,40	184,90	177,40
2	200	264,50	261,10	208,55	199,65	190,75
4	200	329,15	321,25	282,65	266,90	251,15
6	200	349,40	335,25	302,95	286,40	269,85
8	100	372,85	355 —	326,65	307,75	288,85
10	100	397,40	380,90	355,70	336,80	317,90
12	100	426,75	410,20	385 —	—	—

10. — *Corde e cavi di canapa.*

Diametro mm.	R. N. Royal Navy	R. M. Regia Marina	II qualità meccanica	II qualità a mano	III qualità a mano rives.	Titolo filato	Con filati Gillspinning S.C.N.
2/2 1/2	259,90	259 —	184,20	211,85	—	2	195 —
3/3 1/2	248,15	248,15	176,60	203,10	—	1 1/2	187,80
4/4 1/2	236,40	236,40	169,40	194,80	—	1	175,10
5	224,65	224,65	164,50	189,15	—	3/4	168,65
6/8	212,95	210,25	160,40	184,45	160,40	3/4	166,65
9/22	207,20	206,25	159,40	175,30	159,40	1/2	158,25
24/48	206,20	203,45	153,60	168,90	153,60	1/2	156,40
50 e +	203,80	201,10	151,25	166,40	151,25	1/3	154,95

Per le corde e cavi catramati i prezzi su indicati vengono aumentati del 10 %.

11. — *Spaghi da pesca a mano*

Crapara P	L.	398,20	10/3	L.	248,40
10/4	»	398,20	8/3	»	248,40
80/2	»	438,45	6/36	»	724,65
70/3	»	419,20	7/36	»	724,65
70/2	»	419,20	2/9	»	523,40
60/3	»	398,20	3/9	»	463,90
60/2	»	398,20	4/12	»	463,90
55/3	»	378,95	5/12	»	442,90
50/3	»	378,95	6/12	»	423,65
45/3	»	334,30	7/12	»	402,65
40/3	»	334,30	8/12	»	380,55
35/3	»	325,55	9/12	»	370,05
30/3	»	304,55	10/12	»	359,55
25/3	»	287,05	12/12	»	340,30
20/3	»	264,30	14/12	»	319,30
16/3	»	248,40	16/12	»	300,05
15/3	»	248,40	18/12	»	279,05
12/3	»	248,40	20/12	»	279,05

12. — *Corde e bromi da pesca a mano.*

Diametro mm.	Titolo filato	Fili per trefolo	Numero trefoli	Lire
3	½	1	3	251,15
4+5	1	2	3	240,50
6+7	¾	2	3	228,95
8+9	½	3	3	218,40
10 in su	⅓	4/5	3/4	206,80

Cascami:

cascame infilabile di carderia	L. 30 al kg.
strappa di filatura oleata e lavata	» 40 »
cascame filabile di carderia	» 50 »
cascame a secco e spezzoni filati e corde	» 55 »

Semilavorati — Prezzi al chilo:

	Resa % pettinato	Resa % stoppa	% calo	Lire
Pettinati meccanici	40	53	7	164,50
Pettinato ammorbidito	50	38	12	185,80
Pettinato guardione per filature	60	34,5	5,5	163,50
Pettinato guardione per corderie	64	30,5	5,5	158,40
Pettinato spontito	75	20	5	132,75
Stoppe cardate P.	—	87	13	112,35
Stoppa cardata M. 4, M. 5, chiara	—	85	15	95,85
Stoppe cardate M. 4, M. 5, scolorate	—	83	17	84,85
Stoppe cardate di canapone C. 4	—	86	14	91,60
Stoppe cardate di canapone C. 3	—	80	20	84,45
Stoppe cardate M. 3 chiare	—	78	22	84,70
Stoppe cardate M. 3 scolorate	—	75	25	82,20
Stoppe cardate M. 2 chiare	—	70	30	79,35
Stoppe cardate M. 2 scolorate	—	68	32	70,95
Falsa asseccatura chiara	—	75	25	72,35
Falsa asseccatura scolorata	—	75	25	62,90

Stoppe meccaniche n. 4	100 —
» » » 5	95 —
» » » 2	90 —
» » » 1	85 —
Stoppe pettinate asseccatura	80 —
» » ammorbidite lunghe	70 —
» » 00	65 —
» » 0	60 —
» » 1	55 —
» » 2	50 —
» » 3	45 —

Tessuti. — Costi di lavorazione al metro lineare.

Per tessuti fino a gr. 400 al metro quadrato.

Battute al centimetro	Altezza in centimetri 50	60	70	80	90	100
5	15 —	16 —	17 —	18 —	19 —	20 —
6	18 —	19,20	20,40	21,60	22,80	24 —
7	21 —	22,40	23,80	25,20	26,60	28 —
8	24 —	25,60	27,20	28,80	30,40	32 —
9	27 —	28,80	30,60	32,40	34,20	36 —
10	30 —	32 —	34 —	36 —	38 —	40 —
11	33 —	35,20	37,40	39,60	41,80	44 —
12	36 —	38,40	40,80	43,20	45,60	48 —
13	39 —	41,60	44,20	46,80	49,40	52 —
14	42 —	44,80	47,60	50,40	53,20	56 —
15	45 —	48 —	51 —	54 —	57 —	60 —
16	48 —	51,20	54,40	57,60	60,80	64 —
17	51 —	54,40	57,80	61,20	64,60	68 —
18	54 —	57,60	61,20	64,80	68,40	72 —
19	57 —	60,80	64,60	68,40	72,20	76 —
20	60 —	64 —	68 —	72 —	76 —	80 —

Per tessuti da gr. 401 a gr. 700 al metro quadrato.

Battute al centimetro	Altezza in centimetri 50	60	70	80	90	100
5	18,75	20 —	21,25	22,50	23,75	25 —
6	22,50	24 —	25,50	27 —	28,50	30 —
7	26,25	28 —	29,75	31,50	33,25	35 —
8	30 —	32 —	34 —	36 —	38 —	40 —
9	33,75	36 —	38,25	40,50	42,75	45 —
10	37,50	40 —	42,50	45 —	47,50	50 —
11	41,25	44 —	46,75	49,50	52,25	55 —
12	45 —	48 —	51 —	54 —	57 —	60 —
13	48,75	52 —	55,25	58,50	61,75	65 —
14	52,50	56 —	59,50	63 —	66,50	70 —
15	56,25	60 —	63,75	67,50	71,25	75 —

Per tessuti oltre i gr. 701 al metro quadrato.

Battute al centimetro	Altezza in centimetri 50	60	70	80	90	100
5	22,50	24 —	25,50	27 —	28,50	30 —
6	27 —	28,80	30,60	32,40	34,20	36 —
7	21,50	33,60	35,70	37,80	39,90	42 —
8	36 —	38,40	40,80	43,20	45,60	48 —
9	40,50	43,20	45,90	48,60	51,30	54 —
10	45 —	48 —	51 —	54 —	57 —	60 —
11	49,50	52,80	56,10	59,40	62,70	66 —
12	54 —	57,60	61,20	64,80	68,40	72 —

I tessuti in altezza superiore ai cm. 100, aumento in proporzione diretta.

(245)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.